

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0432/2008

10.11.2008

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

(COM(2007)0637 – C6-0011/2007 – 2007/0228(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Ewa Klamt

Relatore per parere(*):

Jan Tadeusz Masiel, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(*) Commissioni associate – articolo 47 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	34
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (*)	38
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO.....	62
PROCEDURA.....	73

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati
(COM(2007)0637 – C6-0011/2007 – 2007/0228(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0637),
 - visto l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4 del trattato CE,
 - visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0011/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo (A6-0432/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Nella sua riunione straordinaria

del 15 e 16 ottobre 1999, a Tampere, il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi. In tale contesto, esso ha dichiarato, in particolare, che l'Unione europea deve garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di trasformare la Comunità, entro il 2010, nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.

Emendamento

(3) Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di trasformare la Comunità, entro il 2010, nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, ***in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Le misure volte ad attrarre e trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi in funzione del fabbisogno degli Stati membri vanno viste nel più ampio contesto stabilito dalla strategia di Lisbona e dagli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione.***

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Nel contesto di una globalizzazione crescente del mercato del lavoro, l'Unione europea dovrebbe rafforzare la sua attrattiva per i lavoratori, in particolare quelli altamente qualificati, provenienti da paesi terzi. La concessione di agevolazioni, compresa la deroga a talune disposizioni applicabili, e un accesso più agevole alle informazioni pertinenti dovrebbero facilitare la realizzazione di questo obiettivo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante anche favorire la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori altamente qualificati che sono cittadini dell'UE, e in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007. Nell'attuazione della presente direttiva, ***gli Stati membri sono tenuti a*** rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato, in particolare, nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

(6) Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante anche favorire la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori altamente qualificati che sono cittadini dell'UE, e in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007. Nell'attuazione della presente direttiva, ***si dovrebbe*** rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato, in particolare, nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come **una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché sulle qualifiche professionali**. Occorre **stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale nazionale**, per garantire **un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'UE**. **Gli Stati membri devono fissare le singole soglie nazionali in base alla situazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione.**

Emendamento

(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come **le** qualifiche professionali. Occorre **applicare il principio della parità di retribuzione per pari lavoro** per garantire **la parità di trattamento tra cittadini nazionali e cittadini di paesi terzi.**

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) **Per quanto riguarda la soglia salariale, occorre prevedere deroghe al regime principale a favore dei richiedenti altamente qualificati di età inferiore a 30 anni i quali, a causa della loro esperienza professionale relativamente limitata e della loro posizione sul mercato del lavoro, non sono in grado di soddisfare i requisiti salariali del regime principale, nonché a favore di coloro che hanno acquisito i loro titoli di istruzione superiore nell'Unione europea.**

Emendamento

soppresso

Motivazione

Un accesso agevolato per persone altamente qualificate di età inferiore a 30 anni è in contrasto con il principio della parità di trattamento dell'UE secondo cui nessuno può essere discriminato a causa dell'età. Inoltre l'accesso agevolato a persone altamente qualificate di

età inferiore a 30 anni comporta il rischio di trascurare gli investimenti nella formazione di giovani cittadini dell'UE. Occorre prevenire tale fenomeno, dato che a livello dell'UE il tasso di disoccupazione dei giovani sotto i 30 anni è pari al 15% circa (statistiche Eurostat per il 2007), mentre in Grecia, Francia, Italia, Polonia, Romania e Slovacchia è addirittura del 20% circa.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 1(bis (nuovo))

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) In caso di mobilità all'interno dell'UE, da uno Stato membro a un altro, dopo il rinnovo della Carta blu UE, il pendolarismo transfrontaliero può rappresentare un'alternativa per il titolare della Carta blu UE. Poiché essa associa permesso di soggiorno e di lavoro, la Carta blu UE non offre la possibilità di recarsi in un altro Stato membro per lavoro, pur soggiornando nello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. La questione del pendolarismo transfrontaliero dovrebbe essere affrontata nella direttiva del Consiglio/.../CE del ... relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e

(17) Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e

i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità che non è preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, anche dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. In particolare, al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi in via di sviluppo, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per autorizzare assenze più lunghe di quelle previste da tale direttiva. Per garantire la coerenza, in particolare con gli obiettivi di sviluppo, tali deroghe devono essere applicabili solo se può essere dimostrato che la persona interessata è ritornata al paese di origine **per svolgere attività di lavoro, di studio o di volontariato**.

i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità che non è preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, anche dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. In particolare, al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi in via di sviluppo, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per autorizzare assenze più lunghe di quelle previste da tale direttiva. Per garantire la coerenza, in particolare con gli obiettivi di sviluppo, tali deroghe devono essere applicabili solo se può essere dimostrato che la persona interessata è ritornata al paese di origine.

Motivazione

Il vincolo secondo cui i cittadini di uno Stato terzo possono tornare nel paese di origine soltanto se possono dimostrare che vi svolgono attività di lavoro, di studio o di volontariato costituisce un ulteriore onere e ostacolo burocratico, assolutamente sproporzionato rispetto alla situazione. Il cittadino di uno Stato terzo deve poter tornare temporaneamente nel paese di origine anche per ragioni familiari o personali.

Emendamento 9

**Proposta di direttiva
Considerando 20**

Proposta della Commissione

(20) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri devono ***astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo, in settori che soffrono di carenze di risorse umane. È opportuno elaborare*** politiche e principi in materia di assunzioni etiche, ***applicabili ai datori di lavoro dei settori pubblico e privato, in particolare nel settore della sanità, come si sottolinea nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul Programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007–2013).*** Per rafforzare questa strategia, occorre definire meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, ***nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi.*** Interventi di questo tipo devono basarsi sulla dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006, e devono essere finalizzati a sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006.

Emendamento

(20) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri ***non*** devono ***cercare in modo attivo di attirare i lavoratori altamente qualificati in settori che sono già, o si prevede che saranno, soggetti a una carenza di personale altamente qualificato nei paesi terzi, con particolare riferimento al settore sanitario e al settore dell'istruzione. Gli Stati membri dovrebbero concludere accordi di cooperazione con i paesi terzi, al fine di tutelare, da un lato, le esigenze dell'Unione e, dall'altro, lo sviluppo dei paesi terzi dai quali provengono gli immigrati altamente qualificati. Gli accordi di cooperazione dovrebbero comprendere*** politiche e principi in materia di assunzioni etiche. Per rafforzare questa strategia, occorre definire meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, ***che consentano ai lavoratori altamente qualificati di tornare nel proprio paese d'origine.*** Interventi di questo tipo devono basarsi sulla dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006 ***e sulle conclusioni del primo Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo del luglio 2007,*** e devono essere finalizzati a sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006. ***Inoltre, gli Stati membri, in collaborazione con i paesi di origine, dovrebbero offrire un sostegno concreto alla formazione di figure professionali in settori chiave indeboliti dalla fuga dei cervelli.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) “lavoro altamente qualificato”,
l’esercizio di un lavoro reale ed effettivo
sotto la direzione di un'altra persona, per il
quale una persona viene retribuita e per il
quale sono richiesti titoli di istruzione
superiore o **almeno tre anni di esperienza**
professionale **equivalente**;

Emendamento

b) “lavoro altamente qualificato”,
l’esercizio di un lavoro reale ed effettivo **in**
qualità di dipendente, sotto la direzione di
un'altra persona, per il quale una persona
viene retribuita e per il quale sono richiesti
titoli di istruzione superiore o **una**
qualifica professionale **superiore**;

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) “Carta blu UE”, l’autorizzazione recante
il termine “Carta blu UE”, che consente al
titolare di soggiornare e lavorare
legalmente nel territorio di uno Stato
membro e di spostarsi in un altro Stato
membro per svolgervi un lavoro altamente
qualificato **ai sensi della presente direttiva**;

Emendamento

c) “Carta blu UE”, l’autorizzazione recante
il termine “Carta blu UE”, che consente al
titolare di soggiornare e lavorare
legalmente nel territorio di uno Stato
membro e, **secondo quanto stabilito al**
capo V, di spostarsi in un altro Stato
membro per svolgervi un lavoro altamente
qualificato;

Motivazione

Il trasferimento in un altro Stato membro è possibile solo alle condizioni indicate al capo V.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) “familiari”, i cittadini di paesi terzi di
cui all’articolo 4, paragrafo 1, della
direttiva 2003/86/CE;

Emendamento

(f) “familiari”, i cittadini di paesi terzi di
cui all’articolo 4, paragrafo 1, **paragrafo 2,**
lettera b) e paragrafo 3, della direttiva
2003/86/CE;

Motivazione

E' estremamente inopportuno, da un punto di vista umanitario, escludere le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/86/CE. Escludere le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2003/86/CE è discriminatorio nei confronti delle coppie non sposate che vivono una relazione a lungo termine.

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g**

Testo della Commissione

g) “titolo di istruzione superiore”, qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da **un'** autorità competente, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno tre anni;

Emendamento

g) “titolo di istruzione superiore”, qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da **un paese terzo e successivamente riconosciuto dall'** autorità competente **di uno Stato membro**, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno tre anni; ***Ai fini della presente direttiva, per valutare se un cittadino di un paese terzo possieda un'istruzione superiore, si fa riferimento ai livelli 5bis e 6 della classificazione internazionale tipo dell'istruzione (ISCED) del 1997;***

Emendamento 14

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera h**

Testo della Commissione

h) “qualifiche professionali superiori”, qualifiche attestate da **titoli di istruzione superiore o da** almeno **tre anni di** esperienza professionale **equivalente**;

Emendamento

h) “qualifiche professionali superiori”, qualifiche attestate da almeno **cinque anni di** esperienza professionale **di livello comparabile ai titoli di istruzione superiore, compresi almeno due anni in una posizione di responsabilità**;

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) “esperienza professionale”, l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione.

Emendamento

i) “esperienza professionale”, l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione, **confermata da attestati rilasciati da un'autorità pubblica, per esempio certificato di lavoro, attestato previdenziale o fiscale;**

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) "attività professionale regolamentata", l'attività professionale o un gruppo di attività professionali per la quale l'accesso alla medesima, l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; una modalità di esercizio è costituita, in particolare, dall'impiego di un titolo professionale che, sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, è limitato alle persone che possiedono determinate qualifiche professionali;

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica ai

Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai

cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato.

cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato **come pure ai cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente in uno Stato membro in virtù di altri regimi e che richiedono la Carta blu UE.**

Motivazione

Per incoraggiare ad esempio gli studenti che hanno completato i propri studi superiori nel territorio di uno Stato membro a rimanere nell'UE, sarebbe logico applicare la presente direttiva anche a quanti intendono rimanere "nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato".

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;

Emendamento

a) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea **ovvero hanno chiesto l'autorizzazione a soggiornare per l'uno o l'altro di questi motivi e attendono una decisione sul loro status giuridico;**

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 3 - paragrafo 2 - lettera b

Testo della Commissione

b) che **sono rifugiati o che** hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

Emendamento

b) che hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;

Emendamento

f) che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, ***in particolare lavoratori in trasferimento all'interno di società multinazionali, i prestatori di servizi contrattuali e i tirocinanti di livello post universitario che rientrano negli impegni assunti dalla Comunità europea a titolo dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)***;

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori stagionali;

Motivazione

L'emendamento si propone di completare l'elenco delle categorie.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 3 - paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La presente direttiva lascia impregiudicati eventuali futuri accordi tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, che prevedano elenchi di

3. La presente direttiva lascia impregiudicati eventuali futuri accordi tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, che prevedano elenchi di

professioni che non devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva ai fini di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenze di personale, proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.

professioni che non devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva ai fini di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenze di personale, ***in settori fondamentali per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio dell'ONU, in particolare la sanità e l'istruzione, e in settori cruciali per la capacità dei paesi in via di sviluppo di fornire servizi sociali di base,*** proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui si applica, disposizioni più favorevoli ***relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, tranne per quanto riguarda l'ingresso nel primo Stato membro.***

Emendamento

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui ***essa*** si applica, disposizioni più favorevoli, ***rispetto alle seguenti disposizioni della direttiva:***

- a) articolo 5, paragrafo 2, in caso di stabilimento nel secondo Stato membro;***
- b) articolo 12, articolo 13 paragrafi 1 e 2, articoli 14 e 16, articolo 17 paragrafo 4, e articolo 20.***

Motivazione

La proposta di direttiva persegue l'obiettivo di creare; in tutti gli Stati membri, condizioni di accesso omogenee per i cittadini altamente qualificati di paesi terzi. È opportuno dunque evitare deroghe ai criteri di base indicati all'articolo 5, paragrafo 1. Appare tuttavia opportuno offrire agli Stati membri, in caso di trasferimento, la possibilità di definire una deroga positiva alla soglia di reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Criteri di concessione della Carta blu UE

La Carta blu UE è concessa solo agli immigrati altamente qualificati provenienti da paesi terzi con cui l'Unione europea ha già concluso accordi di cooperazione e partenariato nei settori della mobilità e dell'immigrazione.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) deve presentare un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro nello Stato membro interessato, avente durata di almeno un anno;

(a) deve presentare un contratto di lavoro ***per un'attività altamente qualificata*** valido ***in base alla legislazione nazionale*** o un'offerta vincolante di lavoro nello Stato membro interessato, avente durata di almeno un anno;

Motivazione

Affinché la classificazione corrisponda agli obiettivi della direttiva è indispensabile inserire nell'articolo 5, come primo criterio di ammissione, la condizione più importante - l'esercizio di un'attività altamente qualificata - (per gli spostamenti successivi, la materia è disciplinata dall'articolo 19).

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) per le professioni non regolamentate, deve presentare documenti che attestino il

soppressa

possesso delle qualifiche professionali superiori per l'attività o per il settore specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro;

Motivazione

La lettera summenzionata è superflua perché la prova dell'attività altamente qualificata (che secondo la definizione modificata all'articolo 2, lettera b), comprende ora anche il riconoscimento di un'esperienza qualificata in professioni non regolamentate) è richiesta già nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Un'ulteriore distinzione tra professioni regolamentate e non regolamentate non serve.

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e**

Testo della Commissione

e) deve dimostrare di disporre di un'assicurazione contro le malattie che copra il richiedente stesso e i suoi familiari per tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui nessuna assicurazione né un corrispondente diritto alle prestazioni sono previsti in collegamento con il contratto di lavoro, o in virtù di esso;

Emendamento

e) deve dimostrare di disporre di un'assicurazione contro le malattie che copra il richiedente stesso e i suoi familiari per tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui nessuna assicurazione né un corrispondente diritto alle prestazioni ***un'assicurazione contro le malattie*** sono previsti in collegamento con il contratto di lavoro, o in virtù di esso;

Motivazione

L'aggiunta intende chiarire che la regolamentazione fa riferimento a un'assicurazione contro le malattie legata a un contratto di lavoro. Altrimenti la norma potrebbe essere interpretata nel senso che altre prestazioni legate al contratto di lavoro renderebbero superflua l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) non deve *essere considerato* una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Emendamento

f) *per motivi oggettivamente comprovati*, non deve *costituire* una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Motivazione

Non deve dipendere dall'arbitrio amministrativo la decisione su chi rappresenta o meno una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore *a una soglia salariale nazionale definita e pubblicata* a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno *tre volte* il salario *minimo mensile lordo fissato dalla legislazione nazionale*.

Emendamento

2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore *al livello nazionale definito e pubblicato* a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno *1,7 volte* il salario *medio lordo, mensile o annuo nello Stato membro in questione e non deve essere inferiore al salario che percepisce o percepirebbe un lavoratore comparabile nel paese ospitante*.

Gli Stati membri nei quali i salari minimi non sono stabiliti fissano la soglia salariale nazionale ad almeno tre volte il reddito minimo in base al quale i loro cittadini possono beneficiare dell'assistenza sociale.

Emendamento 30

**Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)**

Proposta della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Evitare la carenza di personale altamente qualificato nei paesi terzi

Gli Stati membri non devono cercare in modo attivo di attirare i lavoratori altamente qualificati in settori che sono già, o si prevede che saranno, soggetti a una carenza di personale altamente qualificato nei paesi terzi, con particolare riferimento al settore sanitario e al settore dell'istruzione.

Emendamento 31

**Proposta di direttiva
Articolo 6**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Deroghe

Qualora la domanda sia presentata da un cittadino di un paese terzo di età inferiore a 30 anni e in possesso di titoli di istruzione superiore, si applicano le seguenti deroghe:

- a) gli Stati membri considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, se il salario mensile lordo offerto corrisponde ad almeno due terzi della soglia salariale nazionale stabilita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2;***
- b) gli Stati membri possono rinunciare ai requisiti salariali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, a condizione che il richiedente abbia compiuto studi superiori sul posto e ottenuto una laurea di primo livello e un master in un istituto di***

istruzione superiore situato sul territorio della Comunità;

c) gli Stati membri non richiedono prove di esperienza professionale in aggiunta ai titoli di studi superiori, a meno che ciò sia necessario per soddisfare le condizioni previste dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'UE, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro.

Motivazione

Le deroghe previste per cittadini di Stati terzi di età inferiore ai 30 anni portano a una discriminazione basata sull'età.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La validità di una Carta blu UE è inizialmente di **due anni** e viene rinnovata per **un periodo** almeno **equivalente**. Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a **due anni**, la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più **tre mesi**.

Emendamento

2. La validità di una Carta blu UE è inizialmente di **tre anni** e viene rinnovata per almeno **altri due anni**. Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a **tre anni**, la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più **sei mesi**.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Dopo 36 mesi di soggiorno legale in uno Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata è autorizzata a svolgere un'attività altamente qualificata in un altro Stato membro, pur soggiornando nel primo

Stato membro. Ulteriori dettagli sono contenuti nella direttiva [relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro].

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti.

Emendamento

2. Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali **e comunitarie** relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti. ***Nel contesto delle rispettive facoltà discrezionali essi tengono in conto il fabbisogno di manodopera a livello nazionale e regionale.***

Motivazione

Al fine di migliorare la trasparenza nei confronti dei cittadini di Stati terzi e per ragioni di sistematicità, occorre chiarire nella direttiva che il rilascio della "Carta blu UE" richiede non solo l'adempimento dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6, bensì anche l'insussistenza dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 9 (tra l'altro la valutazione della situazione del mercato del lavoro). La disposizione deve pertanto chiarire esplicitamente che si tratta di facoltà discrezionali.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono rifiutare una

richiesta di Carta blu UE per evitare una fuga di cervelli dai settori che risentono di carenze di personale qualificato nei paesi di origine.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 9 - paragrafo 2 - comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti dalla legislazione comunitaria, nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri interessati e vi ricevono sussidi di disoccupazione.

soppresso

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 – commi 1 e 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare la Carta blu UE rilasciata in virtù della presente direttiva, ***nei seguenti casi:***

1. Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare la Carta blu UE rilasciata in virtù della presente direttiva ***se è stata ottenuta in maniera fraudolenta, o è stata falsificata o manomessa.***

a) se è stata ottenuta in maniera fraudolenta, o è stata falsificata o manomessa;

1 bis. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE rilasciata a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

b) se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dagli articoli 5 e 6, o che soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l'autorizzazione;

a) se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dagli articoli 5 e 6, o che soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l'autorizzazione;

c) se il titolare non ha rispettato i limiti stabiliti all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 14.

b) se il titolare non ha rispettato i limiti stabiliti all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 14.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono revocare una Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo **per motivi di** ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

Emendamento

3. Gli Stati membri possono revocare una Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo **unicamente se sussiste una minaccia oggettivamente comprovata per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.**

Motivazione

Non deve dipendere dall'arbitrio amministrativo la decisione su chi rappresenta o meno una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Concedendo la Carta blu UE, uno Stato membro si impegna a rilasciare la documentazione e i visti se del caso necessari con la massima rapidità possibile, ma quanto meno entro un termine ragionevole prima che il richiedente inizi l'attività professionale sulla base della quale è stata rilasciata la Carta blu UE, salvo nei casi in cui non ci si possa lecitamente attendere tutto ciò dallo Stato membro in questione, a causa di ritardi nella presentazione della domanda di ottenimento della Carta blu UE da parte del datore di lavoro o del cittadino del paese terzo interessato.

Motivazione

È importante che gli Stati membri si impegnino a garantire che, una volta presa la decisione di rilasciare la Carta blu a un cittadino di un paese terzo, le procedure relative a tutta la documentazione e ai visti necessari siano espletate con la massima rapidità possibile, affinché si possa trarre il massimo vantaggio dal meccanismo della Carta.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni supplementari da fornire. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità ricevono le informazioni supplementari richieste.

Emendamento

2. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti comunicano **quanto prima** al richiedente le informazioni supplementari da fornire. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità ricevono le informazioni supplementari richieste.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rinnovo della Carta blu UE o la revocano sono notificate per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale, e sono impugnabili **in via giurisdizionale** dinanzi **ai giudici** dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

Emendamento

3. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rinnovo della Carta blu UE o la revocano sono notificate per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale pertinente, e sono impugnabili dinanzi **all'autorità competente** dello Stato membro interessato **designata conformemente alla legislazione nazionale**. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

Motivazione

L'organo responsabile di dette impugnazioni dovrebbe essere nominato conformemente alla legislazione nazionale. Inoltre, l'obbligo di rendere le decisioni che respingono una domanda impugnabile in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato potrebbe causare inutili ritardi nel sistema.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività di lavoro remunerato conformi alle condizioni di ammissione previste agli articoli 5 e 6. Eventuali modifiche dei termini del contratto del lavoro che incidano sulle condizioni di ammissione, ed eventuali cambiamenti dei rapporti di lavoro, devono essere **autorizzati** per iscritto in via preliminare **dalle** autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità delle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento

1. Per i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività di lavoro remunerato conformi alle condizioni di ammissione previste agli articoli 5 e 6. Eventuali modifiche dei termini del contratto del lavoro che incidano sulle condizioni di ammissione, ed eventuali cambiamenti dei rapporti di lavoro, devono essere **notificati** per iscritto in via preliminare **alle** autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità delle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Dopo i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata beneficia dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali **per quanto riguarda l'accesso al lavoro altamente qualificato. Il titolare di Carta**

Emendamento

2. Dopo i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata beneficia dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

blu UE notifica gli eventuali cambiamenti del suo rapporto di lavoro alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna, secondo le procedure nazionali.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i **tre** mesi consecutivi.

Emendamento

1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare **o non rinnovare** una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i **sei mesi** consecutivi.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il titolare della Carta blu UE ha il diritto di rimanere nel territorio degli Stati membri fintanto che partecipa ad attività di formazione finalizzate all'accrescimento delle sue competenze professionali o alla sua riqualificazione professionale.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 14 - paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Durante **tale periodo**, il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego alle condizioni previste all'articolo 13, paragrafi 1 o 2, a seconda

2. Durante **i periodi menzionati nei paragrafi 1 e 1 bis**, il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego **altamente qualificato** alle

dei casi.

condizioni previste all'articolo 13, paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e i), per quanto concerne gli assegni scolastici e le borse di studio e le procedure per l'ottenimento di un alloggio ai titolari di Carta blu UE che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni.

soppresso

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto riguarda l'assistenza sociale ai titolari di Carta blu UE che hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo-CE conformemente all'articolo 17.

soppresso

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'articolo 8, paragrafo 2, va interpretato nel senso che il titolare di Carta blu UE era legalmente residente nel territorio del primo Stato membro per il

*periodo di validità della Carta blu UE,
rinnovo compreso.*

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) soggiorno legale e ininterrotto in quanto titolare di Carta blu UE nel territorio dello Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo-CE per i **due anni** immediatamente precedenti alla presentazione della domanda.

Emendamento

(b) soggiorno legale e ininterrotto in quanto titolare di Carta blu UE nel territorio dello Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo-CE per i **tre anni** immediatamente precedenti alla presentazione della domanda.

Motivazione

Può essere consigliabile aumentare a tre anni il termine per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 17 - paragrafo 4

Proposta della Commissione

4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri **estendono** a ventiquattro mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio della Comunità concesso al titolare di Carta blu UE e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo-CE.

Emendamento

4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri **possono estendere** a ventiquattro mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio della Comunità concesso al titolare di Carta blu UE e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo-CE.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 17 - paragrafo 5

Proposta della Commissione

5. Le deroghe alla direttiva 2003/109/CE previste ai paragrafi 3 e 4 si applicano solo nei casi in cui il cittadino del paese terzo interessato può dimostrare che è stato assente dal territorio della Comunità per esercitare un'attività economica subordinata o autonoma, o per svolgere un servizio volontario, o per studiare **nel paese di origine**.

Emendamento

5. Le deroghe alla direttiva 2003/109/CE previste ai paragrafi 3 e 4 si applicano solo nei casi in cui il cittadino del paese terzo interessato può dimostrare che è stato assente dal territorio della Comunità per esercitare, **nel paese di origine**, un'attività economica subordinata o autonoma, o per svolgere un servizio volontario, o per studiare. **Così facendo, si incentiva la mobilità circolare di dette figure professionali, come anche il successivo coinvolgimento degli stessi lavoratori migranti in attività formative, tecniche o di ricerca nei paesi di origine.**

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. Secondo le procedure previste all'articolo 12, il secondo Stato membro esamina la **notifica** e comunica per iscritto al richiedente e al primo Stato membro la sua decisione di:

Emendamento

3. Secondo le procedure previste all'articolo 12, il secondo Stato membro esamina la **domanda e la documentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo** e comunica per iscritto al richiedente e al primo Stato membro la sua decisione di:

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) rifiutare il rilascio di una Carta blu UE e obbligare il richiedente e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio, **se non sono rispettate le**

Emendamento

b) rifiutare il rilascio di una Carta blu UE **se non sono rispettate le condizioni previste al presente articolo o sussistono i motivi di rifiuto di cui all'articolo 9. In tal caso lo Stato membro** obbliga il richiedente e i suoi familiari, **ove già**

condizioni previste al presente articolo. Il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari. In seguito alla riammissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

presenti nel proprio territorio, conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il **proprio** territorio. Il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari. In seguito alla riammissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il richiedente è responsabile delle spese relative al rientro e alla riammissione sua e dei suoi familiari e deve fra l'altro rimborsare le **eventuali** spese a carico dei fondi pubblici, a norma del paragrafo 3, lettera b).

Emendamento

4. Il richiedente è responsabile delle spese relative al rientro e alla riammissione sua e dei suoi familiari e deve fra l'altro rimborsare le **relative** spese a carico dei fondi pubblici, a norma del paragrafo 3, lettera b).

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora uno Stato membro decida di applicare le limitazioni all'accesso al mercato del lavoro di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE, esso **dà** la preferenza ai titolari del permesso di soggiorno "soggiornante di lungo periodo-CE / titolare di Carta blu UE" rispetto ad altri cittadini di paesi terzi che chiedano di soggiornarvi allo stesso scopo.

Emendamento

2. Qualora uno Stato membro decida di applicare le limitazioni all'accesso al mercato del lavoro di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE, esso **può dare** la preferenza ai titolari del permesso di soggiorno "soggiornante di lungo periodo-CE / titolare di Carta blu UE" rispetto ad altri cittadini di paesi terzi che chiedano di soggiornarvi allo stesso scopo.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri se sono state promulgate misure legislative o regolamentari in relazione all'articolo 7, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 20, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE.

Emendamento

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri se sono state promulgate misure legislative o regolamentari in relazione all'articolo 7, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 20, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE, ***precisando altresì i dettagli delle misure in questione.***

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Annualmente, e per la prima volta entro il 1° aprile [un anno dalla data di recepimento della direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE, statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi ai quali hanno rilasciato, rinnovato o revocato una Carta blu UE nell'anno civile precedente, indicandone la nazionalità e la professione. Comunicano inoltre statistiche sui familiari ammessi. Per i titolari di Carta blu UE e i loro familiari ammessi in virtù delle disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, nelle informazioni fornite si specifica anche lo Stato membro in cui soggiornavano in precedenza.

Emendamento

3. Annualmente, e per la prima volta entro il 1° aprile [un anno dalla data di recepimento della direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE, statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi ai quali hanno rilasciato, rinnovato o revocato una Carta blu UE nell'anno civile precedente, indicandone la nazionalità e la professione, ***conformemente alla legislazione relativa alla protezione dei dati personali.*** Comunicano inoltre statistiche sui familiari ammessi, ***tranne le informazioni concernenti la loro attività professionale.*** Per i titolari di Carta blu UE e i loro familiari ammessi in virtù delle disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, nelle informazioni fornite si specifica anche lo Stato membro in cui soggiornavano in precedenza.

MOTIVAZIONE

L'immigrazione per motivi economici rappresenta una sfida che l'Unione europea è chiamata ad affrontare alla luce della crescente globalizzazione internazionale e dell'inasprimento del contesto competitivo. L'UE continua a suscitare scarso interesse nei professionisti altamente qualificati, come risulta dai dati disponibili in materia. Nella lotta competitiva per attrarre i "migliori cervelli", l'UE riveste una posizione piuttosto bassa in classifica rispetto ai classici paesi di immigrazione quali gli Stati Uniti, il Canada o l'Australia. Mentre l'UE è scelta soltanto dal 5,5 % dei migranti altamente qualificati provenienti dai paesi del Maghreb, infatti, ben il 54% opta per gli Stati Uniti o il Canada. Per contro, l'UE ha accolto il numero più alto di lavoratori privi di qualifiche provenienti dagli Stati del Maghreb (87%). Anche per quanto concerne i lavoratori altamente qualificati provenienti dall'insieme dei paesi terzi, l'Unione europea, con una percentuale dell'1,72% sull'occupazione totale, è nettamente arretrata rispetto ad altri importanti paesi di immigrazione come Australia (9,9%), Canada (7,3%), USA (3,2%) e Svizzera (5,3%).

La ridotta attrattiva dell'UE quale meta di immigrazione è imputabile soprattutto ai 27 sistemi di ammissione diversi attualmente in vigore nell'Unione, che rendono decisamente più difficili ai potenziali migranti per motivi di lavoro provenienti da paesi terzi gli spostamenti da uno Stato membro a un altro. La presenza di regolamenti diversi tra gli Stati membri fa entrare questi ultimi in competizione tra loro. Soltanto dieci Stati membri dispongono di regimi specifici per l'ammissione di lavoratori altamente qualificati che emigrano per fini occupazionali, mentre in altri Stati membri le norme in materia sono inesistenti o fortemente lacunose. Soltanto in 6 Stati membri esistono programmi specifici dedicati all'assunzione di migranti per motivi di lavoro altamente qualificati.

La relatrice sottolinea pertanto la necessità di un approccio globale completo e coerente alla politica europea dell'immigrazione, che tenga conto allo stesso tempo di aspetti di politica dello sviluppo, dell'occupazione e dell'integrazione. Sono necessari regolamenti europei comuni per dirigere i flussi di migrazione verso l'Europa e distribuirli all'interno dei suoi confini, nonché porre un freno all'immigrazione illegale. La disponibilità di prospettive e di offerte di migrazione legale fanno sì che i paesi di origine e di transito sviluppino un interesse nei confronti di una lotta comune all'immigrazione clandestina. La proposta della Commissione di incrementare l'attrattiva dell'UE per la forza lavoro altamente qualificata proveniente da paesi terzi mediante procedure di ammissione accelerate e flessibili nonché la concessione di condizioni di soggiorno vantaggiose, viene quindi accolta con grande favore. Un fattore decisivo è l'introduzione di procedure di ammissione rapide e non burocratiche, insieme a definizioni comuni e unitarie per l'accesso a un insieme di 27 diversi mercati del lavoro nell'UE. Soltanto in questo modo l'UE può tenere testa alla concorrenza internazionale. Un sistema basato su criteri comuni trasmette ai professionisti altamente qualificati dei paesi terzi il chiaro segnale che l'UE è interessata ad inserire nei rispettivi mercati nazionali del lavoro e assumere a lungo termine nell'UE professionisti di paesi terzi. Con il reclutamento di forza lavoro altamente qualificata, l'UE contribuisce inoltre a rafforzare la propria competitività e a potenziare la propria crescita economica. La relatrice sottolinea però espressamente che l'immigrazione volta a coprire le posizioni altamente qualificate non può rappresentare una soluzione a lungo termine dei problemi economici né

tantomeno del problema demografico. L'ammissione di lavoratori altamente qualificati può apportare un contributo alla soluzione di tali problemi limitatamente al breve termine. A medio e lungo termine, infatti, gli Stati membri devono adottare ulteriori misure in materia di politica occupazionale, economica e familiare per reagire agli attuali e futuri sviluppi all'interno dell'UE.

La relatrice pone l'accento sul fatto che la migrazione economica incide sostanzialmente sul mercato nazionale del lavoro degli Stati membri. Perciò a suo avviso gli Stati membri devono mantenere anche in futuro il diritto di stabilire il numero degli immigrati a cui concedere l'accesso. Occorre salvaguardare il principio della sussidiarietà, poiché a livello comunitario non esistono né un mercato del lavoro europeo, né sistemi di assistenza sociale uniformi, né un sistema previdenziale comune, né tantomeno regimi di assicurazione malattia armonizzati. La struttura dei mercati del lavoro nei singoli paesi è molto eterogenea, per cui l'immigrazione dovuta a motivi professionali deve orientarsi in base alle rispettive esigenze dei mercati del lavoro nazionali. La decisione circa il numero di persone e le qualifiche necessarie per la forza lavoro specializzata di paesi terzi può essere presa soltanto in base alle esigenze e alla situazione locale.

L'immigrazione di lavoratori altamente qualificati di Stati terzi deve essere consentita soltanto osservando rigorosamente il principio della preferenza comunitaria. Essa risulta infatti ragionevole e utile quale misura aggiuntiva alle strategie dei mercati del lavoro nazionali soltanto se la domanda di impiego di forza lavoro qualificata non può essere coperta né da cittadini dell'UE né da uno dei circa 18,5 milioni di cittadini provenienti da paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione. Va tenuto presente che i cittadini dell'UE provenienti dai nuovi Stati membri, la cui libera circolazione è ancora limitata da determinate norme di transizione, non devono essere svantaggiati rispetto a lavoratori altamente qualificati di paesi terzi per quanto concerne l'accesso al mercato del lavoro. La formazione e il perfezionamento professionale dei propri lavoratori devono continuare a essere una priorità per gli Stati membri e il fabbisogno non deve essere coperto esclusivamente tramite la migrazione. È invece necessario instaurare un equilibrio ragionevole tra le due misure.

Posizione della relatrice

Nel suo progetto di relazione, la relatrice ha effettuato in diversi punti precisazioni e chiarimenti per stabilire condizioni il più possibile uniformi per l'ingresso di cittadini di Stati terzi nell'Unione europea e definire chiaramente i diritti degli Stati membri nonché dei cittadini interessati.

La relatrice estende l'ambito di applicazione della direttiva sia a persone in possesso di un diploma di istituto universitario o istituto superiore professionale, per il quale si presuppone di norma una durata degli studi di almeno 4-5 anni, sia a persone che vantano un'equiparabile esperienza professionale di 6 anni (di cui almeno 2 in una posizione dirigenziale). Elevare il numero di anni di esperienza professionale è una misura ragionevole e conforme alla direttiva europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali¹, che prevede un periodo di

¹ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che abroga le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE; 85/433/CEE, 89/48/CEE,

almeno 3 anni di tirocinio o pratica professionale per garantire la massima equiparazione possibile tra studi universitari e non.

Accanto alle qualifiche richieste ai cittadini di uno Stato terzo, un ulteriore criterio per l'ammissione dei suddetti cittadini è il salario minimo. A questo proposito la relatrice suggerisce di prendere come parametro di riferimento lo stipendio medio lordo nazionale, proponendo una soglia minima pari a 1,7 volte lo stipendio lordo medio dello Stato membro in questione. In questo modo anche le piccole e medie imprese e gli istituti universitari dovrebbero essere in grado di attrarre personale altamente qualificato.

Gli Stati membri devono mantenere il diritto di stabilire nelle loro normative nazionali condizioni più vantaggiose per l'accesso a un'occupazione altamente qualificata. La relatrice sottolinea da un lato la necessità di un accesso uniforme al momento del primo ingresso nell'UE, che si poggia soprattutto sui criteri di ammissione fondamentali di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Dall'altro, ritiene che gli Stati membri dovrebbero, in caso di un trasferimento in un secondo Stato membro, derogare positivamente dalla soglia del salario medio previsto all'articolo 5, paragrafo 2. Va osservato che, per quanto concerne il salario minimo necessario, già nel caso di primo ingresso sussistono differenze dovute ai diversi livelli salariali utilizzati quale parametro di riferimento nei singoli Stati membri.

È espressione della sovranità nazionale di ogni Stato membro determinare autonomamente l'ammissione di persone appartenenti a Stati terzi al mercato nazionale del lavoro. La relatrice precisa ulteriormente questo diritto, consentendo esplicitamente agli Stati membri di stabilire una quota zero o di rinunciare all'ammissione in determinati settori specifici. In questo contesto la relatrice propone di accogliere la mancata determinazione o il sopraggiunto esaurimento di una quota quale motivo per respingere la richiesta di concessione di una Carta blu europea. Vengono introdotti quali ulteriori motivi di rigetto la richiesta di assistenza sociale da parte del titolare della Carta blu europea nonché la mancata disponibilità di mezzi finanziari sufficienti a coprire le spese per il mantenimento del lavoratore e dei suoi familiari.

Nel progetto di relazione si chiarisce che per i cittadini di Stati terzi che richiedono una Carta blu europea, il soddisfacimento di tutti i requisiti di ammissione non comporta comunque automaticamente il diritto di assegnazione, e che la decisione in merito resta a discrezione dello Stato membro interessato. In questo modo gli Stati membri possono tenere conto anche del fabbisogno di forza lavoro nazionale e regionale, accordando la preferenza ai cittadini dell'Unione o ai cittadini di paesi terzi già soggiornanti nell'UE, riuscendo così a disciplinare il fenomeno dell'immigrazione sul proprio mercato del lavoro.

La relatrice sottolinea che il principale valore aggiunto europeo della direttiva consiste nella mobilità intraeuropea, concessa dopo un certo periodo di attesa. Dopo i primi due anni di occupazione legale nel primo Stato membro, infatti, i lavoratori altamente qualificati di paesi terzi possono spostarsi in qualsiasi altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato, a condizione che il suddetto Stato membro non abbia stabilito una quota zero o non abbia già esaurito la propria quota. La relatrice preferisce non circoscrivere ulteriormente il diritto dei cittadini di paesi terzi a spostarsi da uno Stato membro all'altro, poiché uno dei principali vantaggi della direttiva consiste proprio nel fatto di rendere l'ingresso nell'Unione

92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE, GU L 255 del 30.09.2005.

europea attraente per i cittadini di Stati terzi.

11.9.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (*)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati
(COM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS))

Relatore per parere (*): Jan Tadeusz Masiel

(*) Commissioni associate – articolo 47 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3, lettera a), e punto 4,

Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3, lettera a), e punto 4, **e con attenzione al titolo III, capo 1,**

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di trasformare la Comunità, entro il 2010, nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.

Emendamento

(3) Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di trasformare la Comunità, entro il 2010, nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, ***in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Le misure volte ad attrarre e trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi in funzione del fabbisogno degli Stati membri vanno viste nel più ampio contesto stabilito dalla strategia di Lisbona e dagli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione.***

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Nella sua riunione straordinaria del 15 e 16 ottobre 1999, a Tampere, il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi. In tale contesto, esso ha dichiarato che l'Unione europea deve garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea. A tal fine, esso chiedeva al Consiglio decisioni

rapide, sulla base di proposte della Commissione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Nel contesto di una globalizzazione crescente del mercato del lavoro, l'Unione europea dovrebbe rafforzare la sua attrattiva per i lavoratori, in particolare quelli altamente qualificati, provenienti da paesi terzi. Una procedura amministrativa semplificata e omogenea in tutti gli Stati membri, la concessione di talune agevolazioni, compresa la deroga a talune disposizioni applicabili, e un accesso più agevole alle informazioni pertinenti dovrebbero facilitare la realizzazione di questo obiettivo.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante anche favorire la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori altamente qualificati che sono cittadini dell'UE, e in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007. Nell'attuazione della presente direttiva, **gli Stati membri sono tenuti a** rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato, in particolare, nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

(6) Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante anche favorire la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori altamente qualificati che sono cittadini dell'UE, e in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007. Nell'attuazione della presente direttiva, **si dovrebbe** rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato, in particolare, nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La presente direttiva intende contribuire al conseguimento di tali obiettivi e ovviare alle carenze di manodopera, favorendo l'ammissione e la mobilità – ai fini di attività lavorative altamente qualificate – di cittadini di paesi terzi per soggiorni di durata superiore a tre mesi, allo scopo di rendere la Comunità più attraente per lavoratori di questa categoria provenienti da tutto il mondo, **e di sostenere la competitività e la crescita economica dell'Unione**. Per raggiungere **questi fini**, occorre agevolare l'ammissione **dei** lavoratori altamente qualificati e delle loro famiglie, istituendo una procedura di ammissione accelerata e accordando loro diritti sociali ed economici pari a quelli dei cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori. Per quanto riguarda tali diritti, la presente direttiva si basa sulle disposizioni corrispondenti della direttiva [relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro].

Emendamento

(7) La presente direttiva intende contribuire al conseguimento di tali obiettivi e ovviare alle carenze di manodopera, favorendo l'ammissione e la mobilità – ai fini di attività lavorative altamente qualificate – di cittadini di paesi terzi per soggiorni di durata superiore a tre mesi, allo scopo di rendere la Comunità più attraente per lavoratori di questa categoria provenienti da tutto il mondo. Per raggiungere **tutti gli obiettivi di Lisbona**, occorre agevolare l'ammissione **di** lavoratori **e lavoratrici** altamente qualificati e delle loro famiglie, istituendo una procedura di ammissione accelerata e accordando loro diritti sociali ed economici pari a quelli dei cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori. Per quanto riguarda tali diritti, la presente direttiva si basa sulle disposizioni corrispondenti della direttiva [relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro].

Motivazione

La strategia di Lisbona non si limita soltanto alla competitività e alla crescita economica.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come ***una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché sulle qualifiche professionali. Occorre stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale nazionale, per garantire un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'UE. Gli Stati membri devono fissare le singole soglie nazionali in base alla situazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione.***

Emendamento

(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda ***degli Stati membri***, basato su criteri obiettivi come ***le*** qualifiche professionali. ***Si dovrebbe applicare il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) ***Per quanto riguarda la soglia salariale, occorre prevedere deroghe al regime principale a favore dei richiedenti altamente qualificati di età inferiore a 30 anni i quali, a causa della loro esperienza professionale relativamente limitata e della loro posizione sul mercato del lavoro, non sono in grado di soddisfare i requisiti salariali del regime principale, nonché a favore di coloro che hanno acquisito i loro titoli di istruzione superiore nell'Unione europea.***

Emendamento

soppresso

Motivazione

Un accesso facilitato per persone altamente qualificate con età inferiore a 30 anni è in

contrasto con il principio di parità di trattamento dell'UE secondo cui nessuno può essere discriminato a causa dell'età. Inoltre l'accesso facilitato a persone altamente qualificate con età inferiore a 30 anni comporta il rischio che siano trascurati investimenti nella formazione di giovani cittadini dell'UE. Occorre prevenire tale fenomeno, dato che a livello dell'UE il tasso di disoccupazione dei giovani con meno di 30 anni è pari al 15% circa (statistiche Eurostat per il 2007), in Grecia, Francia, Italia, Polonia, Romania e Slovacchia addirittura al 20% circa.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Allorché uno Stato membro decide di ammettere un cittadino di un paese terzo che rispetta tali criteri comuni, quest'ultimo deve ricevere uno specifico permesso di soggiorno, da denominare Carta blu UE, ***che gli consenta di accedere progressivamente al mercato del lavoro, e deve beneficiare di diritti di soggiorno e di mobilità concessi a lui e alla sua famiglia.***

Emendamento

(12) Allorché uno Stato membro decide di ammettere un cittadino di un paese terzo che rispetta tali criteri comuni, quest'ultimo deve ricevere uno specifico permesso di soggiorno, da denominare Carta blu UE.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Nel caso in cui uno Stato membro decida che la domanda relativa alla Carta blu UE può essere presentata dal datore di lavoro di un cittadino di un paese terzo, il datore di lavoro e il cittadino in questione dovrebbero cooperare per rispettare gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità che non è preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, anche dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. In particolare, al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi in via di sviluppo, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per autorizzare assenze più lunghe di quelle previste da tale direttiva. Per garantire la coerenza, in particolare con gli obiettivi di sviluppo, tali deroghe devono essere applicabili solo se può essere dimostrato che la persona interessata è ritornata al paese di origine ***per svolgere attività di lavoro, di studio o di volontariato.***

Emendamento

(17) Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità che non è preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, anche dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. In particolare, al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi in via di sviluppo, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per autorizzare assenze più lunghe di quelle previste da tale direttiva. Per garantire la coerenza, in particolare con gli obiettivi di sviluppo, tali deroghe devono essere applicabili solo se può essere dimostrato che la persona interessata è ritornata al paese di origine.

Motivazione

Il vincolo che i cittadini di uno Stato terzo possono tornare nel paese di origine soltanto se possono dimostrare che vi svolgono attività di lavoro, di studio o di volontariato costituisce un ulteriore onere e ostacolo burocratico, assolutamente sproporzionato rispetto alla situazione. Il cittadino di uno Stato terzo deve poter tornare temporaneamente nel paese di origine anche per ragioni familiari o personali.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri devono astenersi da politiche **attive** di assunzione nei paesi in via di sviluppo, in settori che soffrono di carenze di risorse umane. È opportuno elaborare politiche e principi in materia di assunzioni etiche, applicabili ai datori di lavoro **dei settori** pubblico e privato, in particolare nel settore della sanità, come si sottolinea nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul Programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007–2013). Per rafforzare questa strategia, occorre definire meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi. Interventi di questo tipo devono basarsi sulla dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006, e devono essere finalizzati a sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006.

Emendamento

(20) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri devono astenersi da politiche di assunzione nei paesi in via di sviluppo in settori che soffrono di carenze di risorse umane, **in settori in cui ciò potrebbe ostacolare la capacità dei paesi in via di sviluppo di fornire servizi sociali basilari o in settori essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio definiti dalle Nazioni Unite, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione. Nei settori di cui sopra**, è opportuno elaborare politiche e principi in materia di assunzioni etiche, applicabili ai datori di lavoro **sia del settore pubblico che di quello** privato, in particolare nel settore della sanità, come si sottolinea nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul Programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007–2013). Per rafforzare questa strategia, occorre definire meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi. Interventi di questo tipo devono basarsi sulla dichiarazione congiunta Africa-UE sulla

migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006, e devono essere finalizzati a sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006. ***Essi dovrebbero altresì essere realizzati in consultazione con le parti sociali dei settori pertinenti, sia nei paesi d'origine che nei paesi ospiti. Nel dare attuazione alle proprie politiche in materia di ammissione di lavoratori di paesi terzi altamente qualificati gli Stati membri dovrebbero attenersi a codici di condotta.***

Motivazione

È importante che gli Stati membri non attraggano lavoratori altamente qualificati provenienti da settori che, nei paesi in via di sviluppo, soffrono di carenza di personale, sono fondamentali per porre in essere servizi sociali basilari e/o hanno un'importanza decisiva per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione per quanto riguarda le assunzioni nel settore della sanità e dell'istruzione. L'introduzione della Carta blu UE non dovrebbe ostacolare in alcun modo la crescita dei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le condizioni di ingresso e di soggiorno ***per periodi superiori a tre mesi***, nel territorio degli Stati membri, di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati e dei loro familiari;

Emendamento

a) le condizioni di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati e dei loro familiari;

Motivazione

È evidente che, dato che l'ingresso e il soggiorno sono subordinati al lavoro, si tratta di un soggiorno superiore a tre mesi (il soggiorno fino a tre mesi riguarda solo i turisti che non hanno il diritto di lavorare).

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) “lavoro altamente qualificato”,
l’esercizio di un lavoro reale ed effettivo
sotto la direzione di un'altra persona, per il
quale una persona viene retribuita e per il
quale sono richiesti titoli di istruzione
superiore o **almeno tre anni di esperienza
professionale equivalente**;

Emendamento

b) “lavoro altamente qualificato”,
l’esercizio di un lavoro reale ed effettivo
sotto la direzione di un'altra persona, per il
quale una persona viene retribuita e per il
quale sono richiesti titoli di istruzione
superiore o, **in casi eccezionali
debitamente comprovati, una competenza
professionale superiore**;

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) “familiari”, i cittadini di paesi terzi di cui
all’articolo 4, **paragrafo 1**, della direttiva
2003/86/CE;

Emendamento

f) “familiari”, i cittadini di paesi terzi di cui
all’articolo 4, **paragrafi 1, 2 e 3**, della
direttiva 2003/86/CE;

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) “titolo di istruzione superiore”,
qualsiasi laurea, diploma o altro certificato
rilasciato da un’autorità competente, che
attesti il completamento di un programma
di istruzione superiore, ossia di un insieme
di corsi offerti da un istituto di istruzione
riconosciuto come istituto di istruzione
superiore dallo Stato in cui è situato. Tali
titoli sono presi in considerazione ai fini
della presente direttiva a condizione che gli
studi necessari per acquisirli siano durati
almeno tre anni;

Emendamento

(g) “titolo di istruzione superiore”,
qualsiasi laurea, diploma o altro certificato
rilasciato da un’autorità competente, che
attesti il completamento di un programma
di istruzione superiore, ossia di un insieme
di corsi offerti da un istituto di istruzione
riconosciuto come istituto di istruzione
superiore dallo Stato in cui è situato. Tali
titoli sono presi in considerazione ai fini
della presente direttiva a condizione che gli
studi necessari per acquisirli siano durati
almeno tre anni. **Nel valutare se un**

cittadino di un paese terzo abbia completato un programma di istruzione superiore, viene fatto riferimento ai livelli 5A e 6 della ISCED 97;

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) “*qualifiche professionali superiori*”, *qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o da almeno tre anni di esperienza professionale equivalente;*

Emendamento

h) “*competenza professionale superiore*”, *un'esperienza professionale di almeno cinque anni che attesti conoscenze di livello equivalente a quello richiesto per una qualifica di istruzione superiore, accreditate da un certificato di lavoro e confermate da una certificazione dell'amministrazione competente;*

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato.

Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato *come pure ai cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente in uno Stato membro in virtù di altri regimi e che richiedono la Carta blu.*

Motivazione

Per incoraggiare ad esempio gli studenti che hanno completato i propri studi superiori nel territorio di uno Stato membro a rimanere nell'UE, sarebbe logico applicare la presente

direttiva anche a quanti intendono rimanere "nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato".

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) che ***si trovano*** in uno Stato membro ***come richiedenti protezione internazionale o*** nell'ambito di un regime di protezione temporanea;

Emendamento

a) che ***possono soggiornare*** in uno Stato membro nell'ambito di un regime di protezione temporanea ***o che hanno presentato domanda e sono in attesa di una risposta che definisca il loro status;***

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) che sono richiedenti protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE e che sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa le loro domande;

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) che ***sono rifugiati o che*** hanno ***chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma*** sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa ***la loro domanda;***

Emendamento

b) che hanno ***presentato domanda di protezione in conformità del diritto nazionale o della prassi in vigore in uno Stato membro e che*** sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa ***le loro domande;***

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicati i contratti collettivi e le prassi in vigore nei settori occupazionali interessati.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) deve rispettare i requisiti prescritti dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'UE, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro;

b) deve rispettare i requisiti prescritti dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'UE, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro, ***conformemente alla legislazione nazionale;***

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) per le professioni non regolamentate, deve presentare documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori per l'attività o per il settore specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro;

c) per le professioni non regolamentate, deve presentare documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori per l'attività o per il settore specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro, ***conformemente alla legislazione nazionale;***

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) non deve *essere considerato* una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Emendamento

f) *per motivi oggettivamente comprovati* non deve *costituire* una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Motivazione

Non deve dipendere dall'arbitrio amministrativo la decisione su chi rappresenta o meno una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore a una soglia salariale nazionale definita e pubblicata a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno *tre* volte il salario *minimo* mensile lordo *fissato dalla legislazione nazionale*.

Emendamento

2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore a una soglia salariale nazionale definita e pubblicata a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno *1,7* volte il salario *medio* mensile lordo.

In ogni caso, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non è inferiore ai salari applicati o applicabili a un lavoratore analogo nel paese ospite.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora la domanda sia presentata da un cittadino di un paese terzo di età inferiore a 30 anni e in possesso di titoli di istruzione superiore, si applicano le seguenti deroghe:

soppresso

a) gli Stati membri considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, se il salario mensile lordo offerto corrisponde ad almeno due terzi della soglia salariale nazionale stabilita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2;

b) gli Stati membri possono rinunciare ai requisiti salariali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, a condizione che il richiedente abbia compiuto studi superiori sul posto e ottenuto una laurea di primo livello e un master in un istituto di istruzione superiore situato sul territorio della Comunità;

c) gli Stati membri non richiedono prove di esperienza professionale in aggiunta ai titoli di studi superiori, a meno che ciò sia necessario per soddisfare le condizioni previste dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'UE, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La validità di una Carta blu UE è inizialmente di due anni e viene rinnovata

2. La validità di una Carta blu UE è inizialmente di due anni e viene rinnovata

per un periodo almeno equivalente. Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a due anni, la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più *tre mesi*.

per un periodo almeno equivalente. Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a due anni, la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più *sei mesi*.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti dalla legislazione comunitaria, nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri interessati e vi ricevono sussidi di disoccupazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono revocare una Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo *per motivi di* ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

Emendamento

3. Gli Stati membri possono revocare una Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo *unicamente se sussiste una minaccia oggettivamente comprovata per l'*ordine pubblico, *la* pubblica sicurezza o *la* sanità pubblica.

Motivazione

Non deve dipendere dall'arbitrio amministrativo la decisione su chi rappresenta o meno una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Concedendo la Carta blu UE, uno Stato membro si impegna a rilasciare la documentazione e i visti se del caso necessari con la massima rapidità possibile, ma quanto meno entro un termine ragionevole prima che il richiedente inizi l'attività professionale sulla base della quale è stata rilasciata la Carta blu UE, salvo nei casi in cui non ci si possa lecitamente attendere tutto ciò dallo Stato membro a causa di ritardi nella presentazione della domanda di ottenimento della Carta blu UE da parte del datore di lavoro o del cittadino del paese terzo interessato.

Motivazione

È importante che gli Stati membri si impegnino a garantire che, una volta presa la decisione di rilasciare la Carta blu a un cittadino di un paese terzo, le procedure relative a tutta la documentazione e ai visti necessari siano espletate con la massima rapidità possibile, affinché si possa trarre il massimo vantaggio dal meccanismo della Carta.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se le informazioni ***fornite*** a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni supplementari da fornire. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità ricevono le informazioni supplementari ***richieste***.

2. Se le informazioni ***o i documenti forniti*** a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni ***o i documenti*** supplementari da fornire ***e fissano un termine ragionevole entro il quale dovranno essere presentati***. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità ricevono le informazioni ***o i documenti*** supplementari

richiesti. Se le informazioni o i documenti supplementari non vengono presentati entro il termine fissato, la domanda è respinta.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività di lavoro remunerato conformi alle condizioni di ammissione previste agli articoli 5 e 6. Eventuali modifiche dei termini del contratto del lavoro che incidano sulle condizioni di ammissione, ed eventuali cambiamenti dei rapporti di lavoro, devono essere **autorizzati** per iscritto in via preliminare **dalle** autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità delle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento

1. Per i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività di lavoro remunerato conformi alle condizioni di ammissione previste agli articoli 5 e 6. Eventuali modifiche dei termini del contratto del lavoro che incidano sulle condizioni di ammissione, ed eventuali cambiamenti dei rapporti di lavoro, devono essere **notificati** per iscritto in via preliminare **alle** autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità delle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Dopo i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata beneficia dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali **per quanto riguarda l'accesso al lavoro altamente qualificato. Il titolare di Carta blu UE notifica gli eventuali cambiamenti del suo rapporto di lavoro alle autorità**

Emendamento

2. Dopo i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata beneficia dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

competenti dello Stato membro in cui soggiorna, secondo le procedure nazionali.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i **tre** mesi consecutivi.

Emendamento

1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare **o non rinnovare** una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i **sei** mesi consecutivi.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il titolare della Carta blu UE ha il diritto di rimanere nel territorio dell'Unione fintanto che partecipa ad attività di formazione finalizzate all'accrescimento delle sue competenze professionali o alla sua riqualificazione professionale.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 14 - paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Durante **tale periodo**, il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego alle condizioni previste all'articolo 13, paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi.

Emendamento

2. Durante **i periodi menzionati nei paragrafi 1 e 1 bis**, il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego **altamente qualificato** alle condizioni previste all'articolo 13,

paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e i), per quanto concerne gli assegni scolastici e le borse di studio e le procedure per l'ottenimento di un alloggio ai titolari di Carta blu UE che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni.

soppresso

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto riguarda l'assistenza sociale ai titolari di Carta blu UE che hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo-CE conformemente all'articolo 17.

soppresso

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, il permesso di soggiorno per i familiari è concesso entro sei mesi dalla data di

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, il permesso di soggiorno per i familiari è concesso **non appena possibile e, per quanto possibile, nello stesso atto della**

presentazione della domanda.

decisione sul rilascio della Carta blu UE, comunque entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli articoli 13, 15 e 16 continuano ad applicarsi, ove del caso, dopo che il titolare di Carta blu UE ha ottenuto un permesso di soggiorno in virtù dell'articolo 18.

soppresso

Motivazione

I cittadini di Stati terzi in possesso di un titolo di soggiorno a lungo termine nell'UE dovrebbero essere equiparati ai cittadini dell'UE.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Dopo due anni di soggiorno legale nel primo Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata e i suoi familiari sono autorizzati a spostarsi in uno Stato membro diverso dal primo Stato membro ai fini di un'attività lavorativa ***altamente qualificata***, alle condizioni previste dal presente articolo.

1. Dopo due anni di soggiorno legale nel primo Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata e i suoi familiari sono autorizzati a spostarsi in uno Stato membro diverso dal primo Stato membro ai fini di un'attività lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il titolare di Carta blu UE notifica la sua presenza alle autorità competenti di tale Stato membro e presenta tutti i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6 per il secondo Stato membro.

Emendamento

2. Entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il titolare di Carta blu UE notifica la sua presenza alle autorità competenti di tale Stato membro e presenta tutti i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6 per il secondo Stato membro. ***Il titolare di una Carta blu UE può inoltrare presso le competenti autorità del secondo Stato membro una richiesta scritta di ammissione corredata della necessaria documentazione.***

Motivazione

Per le persone altamente qualificate l'ingresso nel secondo Stato membro è legato a notevoli oneri e incertezze giuridiche. Di conseguenza va prevista la possibilità reale di accertare prima del trasferimento di residenza lo statuto ai fini del soggiorno nel secondo Stato membro.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il richiedente ***è responsabile*** delle spese relative al rientro e alla riammissione ***sua*** e dei suoi familiari e ***deve*** fra l'altro rimborsare le eventuali spese a carico dei fondi pubblici, a norma del paragrafo 3, lettera b).

Emendamento

4. Il richiedente ***e/o il suo datore di lavoro sono responsabili*** delle spese relative al rientro e alla riammissione ***del richiedente stesso*** e dei suoi familiari e ***devono*** fra l'altro rimborsare le eventuali spese a carico dei fondi pubblici, a norma del paragrafo 3, lettera b).

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, ***i familiari interessati notificano la loro presenza alle autorità competenti di tale Stato membro e presentano una domanda di permesso di soggiorno.***

Emendamento

2. La domanda di permesso di soggiorno in un secondo Stato membro riguardante i familiari del titolare della Carta blu UE può essere presentata quando l'interessato soggiorna ancora sul territorio del primo Stato membro; tale domanda è presentata entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro se l'interessato si trova già sul territorio di questo Stato.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Annualmente, e per la prima volta entro il 1° aprile [un anno dalla data di recepimento della direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE, statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi ai quali hanno rilasciato, rinnovato o revocato una Carta blu UE nell'anno civile precedente, indicandone la nazionalità e la professione. Comunicano inoltre statistiche sui familiari ammessi. Per i titolari di Carta blu UE e i loro familiari ammessi in virtù delle disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, nelle informazioni fornite si specifica anche lo Stato membro in cui soggiornavano in precedenza.

Emendamento

3. Annualmente, e per la prima volta entro il 1° aprile [un anno dalla data di recepimento della direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE, statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi ai quali hanno rilasciato, rinnovato o revocato una Carta blu UE nell'anno civile precedente, indicandone la nazionalità e la professione, ***conformemente alla legislazione relativa alla protezione dei dati personali.*** Comunicano inoltre statistiche sui familiari ammessi, ***tranne le informazioni concernenti la loro attività professionale.*** Per i titolari di Carta blu UE e i loro familiari ammessi in virtù delle disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, nelle informazioni fornite si specifica anche lo Stato membro in cui soggiornavano in precedenza.

PROCEDURA

Titolo	Condizioni di accesso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per l'esercizio di attività professionali altamente qualificate	
Riferimenti	COM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS)	
Commissione competente per il merito	LIBE	
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 17.1.2008	
Commissioni associate - annuncio in aula	13.3.2008	
Relatore per parere Nomina	Jan Tadeusz Masiel 20.11.2007	
Esame in commissione	25.6.2008	9.9.2008
Approvazione	10.9.2008	
Esito della votazione finale	+: 36	–: 2
	0: 4	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnock, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gabriela Crețu, Petru Filip, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Csaba Sógor	
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Matthias Groote, Tadeusz Zwiefka	

3.9.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati
(COM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS))

Relatrice per parere: Danutė Budreikaitė

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio, anche nota come "Carta blu", relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, nell'intento di attrarre migranti altamente qualificati al fine di rispondere alle attuali esigenze di forza lavoro e competere nella partita globale della cosiddetta "caccia ai cervelli". Benché il quadro giuridico della proposta miri a fare dell'UE l'economia più competitiva del XXI secolo, alcune questioni si ripercuotono innanzitutto sulla sua politica di sviluppo. Infatti, benché l'UE riconosca l'importanza della coerenza fra la propria politica di sviluppo e le restanti politiche comunitarie, fenomeno migratorio incluso, la Carta blu rischia ugualmente di aggravare, nei paesi in via di sviluppo, la carenza di lavoratori qualificati o la "fuga di cervelli", con conseguenze negative per i settori chiave per lo sviluppo. In un simile contesto, la proposta di direttiva sulla Carta blu potrebbe risultare in contraddizione rispetto al quadro giuridico inerente la coerenza delle politiche per lo sviluppo definito nel 2006, che costituisce uno dei contributi principali dell'UE in vista della realizzazione degli obiettivi del millennio nel 2015.

Attualmente, oltre il 25% dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi africani, quali Mozambico, Ghana, Kenya e Uganda, vive all'interno di paesi sviluppati. Le cifre relative a Caraibi e Pacifico raggiungono il 70%¹. Il fenomeno della fuga di cervelli si ripercuote negativamente su settori essenziali quali l'istruzione e la sanità e compromette la capacità dei paesi in via di sviluppo di realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), una delle priorità della politica di sviluppo dell'Unione europea.

¹ "Coerenza delle politiche per lo sviluppo: cambiamento climatico / energia / biocarburanti, fenomeno migratorio, ricerca", pagg. 22-23 (pubblicazione disponibile in lingua inglese all'indirizzo [http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC\(2008\)434%20Pol%20coherence-3.pdf](http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC(2008)434%20Pol%20coherence-3.pdf)).

Un'altra questione cui la presente proposta deve far fronte è l'affermazione secondo cui le assunzioni sono effettuate sulla base del concetto della migrazione temporanea, che comporta che, al termine di un determinato periodo di servizio all'interno dell'Unione europea, il migrante faccia ritorno al proprio paese di origine (tale fenomeno è anche noto come "migrazione circolare"). Dopo aver lavorato per due anni all'interno di uno Stato membro, un migrante può tuttavia trasferirsi in un secondo Stato membro e accumulare dunque più periodi di residenza al fine di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo e, di conseguenza, convertire la migrazione temporanea in migrazione permanente. Ugualmente connessa alle opportunità lavorative offerte ai migranti è la questione relativa alle assunzioni etiche, una sorta di codice di condotta in grado di impedire l'assunzione attiva in settori contraddistinti da una carenza di risorse umane. Un simile codice non potrà tuttavia arrestare i flussi di lavoratori verso i paesi sviluppati. Inoltre, la proposta di codice di condotta non include le assunzioni del settore privato ed esclude i paesi non partecipanti ai negoziati relativi alla Carta blu, quali Regno Unito, Irlanda e Danimarca.

In sintesi, pur riconoscendo i possibili effetti negativi della migrazione altamente qualificata sui paesi in via di sviluppo, l'Unione europea ritiene che tale migrazione arrecherà benefici anche ai paesi in via di sviluppo grazie alla riduzione delle pressioni sul mercato del lavoro e alle rimesse che i migranti inviano al proprio paese di origine. Nessuno di questi argomenti si è dimostrato del tutto corretto: per quanto possa essere vero che la Carta blu riduca le pressioni sul mercato del lavoro, essa attrarrà lavoratori da settori che già presentano carenze di forza lavoro, fra gli altri quello sanitario e dell'istruzione; al contempo, allo stato attuale non è stato raggiunto alcun consenso circa il reale contributo delle rimesse a favore dello sviluppo di settori sociali quali la sanità e l'istruzione all'interno dei paesi in via di sviluppo.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Al fine di assistere meglio gli Stati membri nello sviluppo delle loro strategie e politiche di immigrazione e aiutare i migranti a comprendere meglio e a seguire il processo di migrazione, occorre mettere a punto e attuare a livello europeo una politica comune in materia di

immigrazione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante anche favorire la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori *altamente qualificati* che sono cittadini dell'UE, e in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007. Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato, in particolare, nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

Emendamento

(6) Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante anche favorire la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori che sono cittadini dell'UE, e in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007. Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato, in particolare, nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità che non è preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre

Emendamento

(17) Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità che non è preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre

autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, anche dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. In particolare, al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi in via di sviluppo, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per autorizzare assenze più lunghe di quelle previste da tale direttiva. Per garantire la coerenza, in particolare con gli obiettivi di sviluppo, tali deroghe devono essere applicabili solo se può essere dimostrato che la persona interessata è ritornata al paese di origine *per svolgere attività di lavoro, di studio o di volontariato.*

autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, anche dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. ***In linea con la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2005 dal titolo "Coerenza delle politiche per lo sviluppo - Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio" (COM(2005)0134), occorre mettere in evidenza i seguenti cinque obiettivi volti a promuovere la migrazione circolare: 1) dare una formazione ai lavoratori nei paesi in via di sviluppo, 2) trattenerne i lavoratori altamente qualificati nei paesi in via di sviluppo, 3) promuovere il ritorno volontario al paese di origine favorendo la sicurezza sociale e finanziaria, 4) garantire assunzioni etiche mediante un codice di condotta giuridicamente vincolante, e 5) promuovere la migrazione circolare applicando regole in materia di doppia cittadinanza e mutuo riconoscimento dei diplomi.*** In particolare, al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi in via di sviluppo, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per autorizzare assenze più lunghe di quelle previste da tale direttiva. Per garantire la coerenza, in particolare con gli obiettivi di sviluppo, tali deroghe devono essere applicabili solo se può essere dimostrato che la persona interessata è ritornata al paese di origine.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri devono astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo, in settori che soffrono di carenze di risorse umane. È opportuno **elaborare** politiche e principi in materia di assunzioni etiche, **applicabili ai datori di lavoro dei settori pubblico e privato, in particolare nel settore della sanità, come si sottolinea nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul Programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007–2013). Per rafforzare questa strategia, occorre definire** meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi. Interventi di questo tipo devono basarsi sulla dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006, e devono essere finalizzati a sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006.

Emendamento

(20) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri devono astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo, in settori che soffrono di carenze di risorse umane, **soprattutto nei settori della sanità e dell'istruzione.** È opportuno **rafforzare le** politiche e **i** principi in materia di assunzioni etiche, **definendo** meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi. Interventi di questo tipo devono basarsi **sulle conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2007 relative al Programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007–2013), sulla comunicazione della Commissione intitolata "Coerenza delle politiche per lo sviluppo – Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio", sul nuovo Partenariato strategico UE-Africa avviato in occasione del Vertice UE-Africa nel dicembre 2007 a Lisbona e sulla dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006, e devono essere finalizzati a** sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) La Commissione e gli Stati membri, come affermato nelle conclusioni del Consiglio del 10 aprile 2006 sulla strategia d'azione UE sulla crisi di risorse umane per la sanità nei paesi in via di sviluppo, dovrebbero redigere ed applicare un codice di condotta per l'Unione europea per l'assunzione etica di operatori sanitari, che osservi le disposizioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e si basi sulle prassi ottimali degli Stati membri.

Motivazione

Seguendo l'idea dell'assunzione etica, la proposta cerca di attuare misure concrete (un impegno giuridicamente vincolante) per evitare la penuria di operatori qualificati nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 ter) Il campo di applicazione del codice di condotta dell'Unione europea per l'assunzione etica di operatori sanitari dovrebbe essere esteso anche ad altri settori vitali quali l'istruzione, con l'obiettivo di garantire che i datori di lavoro sia pubblici che privati, se non si astengono, adottino almeno un'impostazione etica, per quanto riguarda l'assunzione di lavoratori migranti qualificati, in qualsiasi settore nel quale i rispettivi paesi di origine soffrono di una grave carenza di lavoro.

Motivazione

Si propone anche di estendere il codice di condotta perché includa quest'area vitale, per impedire gli effetti negativi di assunzioni non etiche nel settore dell'istruzione.

Emendamento 7

**Proposta di direttiva
Considerando 20 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(20 quater) La Commissione dovrebbe valutare l'impatto della presente direttiva sul partenariato in materia di migrazione, mobilità e occupazione incluso nel nuovo Partenariato strategico Africa-UE firmato in occasione del Vertice UE-Africa nel dicembre 2007 a Lisbona.

Emendamento 8

**Proposta di direttiva
Considerando 20 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(20 ter) La Commissione dovrebbe fornire un'assistenza tecnica e una formazione adeguate ai paesi in via di sviluppo, in modo da elaborare strategie efficaci in grado di trattenere i lavoratori altamente qualificati, ad esempio mediante programmi di sviluppo volti ad aumentare le opportunità di occupazione locale e a migliorare le condizioni di lavoro.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 sexies) L'Unione europea dovrebbe sviluppare una strategia globale e coerente per eliminare le possibili conseguenze negative della migrazione di lavoratori altamente qualificati nei paesi in via di sviluppo. Tale strategia dovrebbe essere incentrata sull'investimento nella formazione di risorse umane altamente qualificate, soprattutto nei settori della sanità e dell'istruzione, e sull'assistenza ai paesi in via di sviluppo affinché trattengano nei rispettivi paesi i lavoratori altamente qualificati.

Motivazione

La fuga di cervelli dai paesi in via di sviluppo incide negativamente sul fabbisogno di risorse umane in tali paesi. Sostanzialmente gli Stati membri dell'Unione europea beneficiano dei vantaggi derivanti dagli investimenti nell'istruzione effettuati dai paesi in via di sviluppo. L'UE ha l'obbligo morale di prevedere disposizioni che compensino le possibili perdite dei diversi paesi in via di sviluppo.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Occorre prevedere disposizioni specifiche per quanto riguarda la presentazione di relazioni, al fine di sorvegliare l'attuazione del regime applicabile ai lavoratori altamente qualificati, anche per individuare ed eventualmente compensare le sue eventuali conseguenze in termini di fuga dei cervelli nei paesi in via di sviluppo, specialmente nell'Africa subsahariana. È quindi opportuno che gli Stati membri trasmettano annualmente i dati sulle professioni **e sulle**

(21) Occorre prevedere disposizioni specifiche per quanto riguarda la presentazione di relazioni, al fine di sorvegliare l'attuazione del regime applicabile ai lavoratori altamente qualificati, anche per individuare ed eventualmente compensare le sue eventuali conseguenze in termini di fuga dei cervelli nei paesi in via di sviluppo, specialmente nell'Africa subsahariana. È quindi opportuno che gli Stati membri trasmettano annualmente i dati sulle professioni, **l'età,**

nazionalità degli immigrati altamente qualificati da loro ammessi, mediante la rete creata a tale scopo dalla decisione 2006/688/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione.

*il sesso e la nazionalità degli immigrati altamente qualificati da loro ammessi, mediante la rete creata a tale scopo dalla decisione 2006/688/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione. **La Commissione dovrebbe pertanto effettuare una valutazione di impatto delle conseguenze che l'attuazione della proposta relativa alla Carta blu avrà sui paesi in via di sviluppo e fornire tali dati agli Stati membri e al Parlamento europeo.***

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) La Commissione deve tener conto dell'impatto potenziale della presente direttiva sullo sviluppo dei settori della sanità e dell'istruzione nei paesi in via di sviluppo e, dal momento che tali settori sono indispensabili alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) nn. 2, 4, 5 e 6, è necessario garantire la coerenza fra la direttiva e gli OSM.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Data l'importanza di coinvolgere gli immigrati nello sviluppo dei loro paesi di origine, l'Unione dovrebbe proporre ai governi dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e ai governi di altri

paesi di origine di prendere in considerazione, insieme all'Unione, l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a massimizzare l'impatto positivo delle rimesse, assicurando il loro passaggio attraverso i sistemi ufficiali di trasferimento e rendendole così più concrete, veloci, meno costose da effettuare e meglio incanalate.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) In vista dell'applicazione di una legislazione dell'Unione europea e di una strategia comune per le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini di un'occupazione altamente qualificata, la Commissione e il Consiglio dovrebbero esprimere il proprio rammarico per la mancata partecipazione del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda alla direttiva relativa alla Carta blu e applicare un codice di condotta giuridicamente vincolante sulle condizioni riservate ai cittadini di paesi terzi.

PROCEDURA

Titolo	Condizioni di accesso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per l'esercizio di attività professionali altamente qualificate
Riferimenti	COM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 17.1.2008
Relatore per parere Nomina	Danutė Budreikaitė 18.12.2007
Esame in commissione	25.6.2008
Approvazione	25.8.2008
Esito della votazione finale	+: 18 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Marie-Arlette Carlotti, Corina Crețu, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Gay Mitchell, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Jan Zahradil, Mauro Zani
Supplenti presenti al momento della votazione finale	John Bowis, Ana Maria Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Renate Weber

PROCEDURA

Titolo	Condizioni di accesso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per l'esercizio di attività professionali altamente qualificate			
Riferimenti	COM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS)			
Consultazione del PE	10.1.2008			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 17.1.2008			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	DEVE 17.1.2008	EMPL 17.1.2008		
Commissioni associate Annuncio in Aula	EMPL 13.3.2008			
Relatore(i) Nomina	Ewa Klamt 18.12.2007			
Esame in commissione	27.2.2008	8.4.2008	16.7.2008	8.9.2008
	4.11.2008	4.11.2008		
Approvazione	4.11.2008			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	33 0 11		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Javier Moreno Sánchez, Rareș-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Genowefa Grabowska, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Hubert Pirker, Rainer Wieland			
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Fernand Le Rachinel			
Deposito	10.11.2008			